

**Documento di sintesi sulle questioni di maggiore rilievo di cui al
D.L. n. 70/2021, c.d. “Decreto Sostegni”**

*Nota dell’Avv. Valentina Guzzanti
Fantozzi&Associati*

1. Proroga del termine per i versamenti.

a) Norma di riferimento.

Art. 4, primo comma, lett. a), D.L. n. 70/2021

b) Misura in sintesi.

E’ previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie connesse a cartelle di pagamento, ad avvisi di addebito e ad avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza tra dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.

c) Proposta di modifica.

Si rileva l’opportunità di prevedere che la ripresa dei versamenti sia accompagnata da una dilazione degli stessi in un arco temporale non inferiore a sei/otto mesi, privilegiando la restituzione graduale del dovuto.

d) Ratio della proposta.

Attualmente la previsione normativa appare limitativa nella misura in cui sposta solo in avanti il problema, per i contribuenti, di riprendere i versamenti, e, per lo Stato, di incassare quanto di spettanza.

Gli arretrati non versati, per scelta o per necessità, tenuto conto della situazione economica generale, e considerato che per molte categorie il 2020 è stato un anno “di chiusura” (quasi) continuativa e forzata, è ragionevole prevedere che non verranno corrisposti per assenza di fondi sufficienti anche solo alla gestione ordinaria e quotidiana.

Motivo per il quale, tali importi, maturata la decadenza e inevitabilmente maggiorati delle sanzioni pari al 30% della sorta capitale (quindi del “debito originario”), nella maggior parte dei casi si trasformeranno in somme inesigibili da parte dello Stato.

**2. Proroga del termine per i versamenti riguardanti le varie forme di
definizione agevolata.**

a) Norma di riferimento.

Art. 4, primo comma, lett. b), D.L. n. 70/2021

b) Misura in sintesi.

Proroga versamenti legati al pregresso accesso alle varie forme definizione agevolata.

E' previsto, con riguardo alle rate della "Rottamazione ter", del "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" del 2020, il differimento al 31 luglio 2021 quale "ultima possibilità" per il pagamento integrale e in un'unica soluzione delle stesse, rispetto al quale il legislatore precisa che sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14 bis, del d.l. n. 119/2018.

Sulla stessa questione, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi, come detto, entro il prossimo 31 luglio 2021, è precisato che il "mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021", non determina la perdita dei benefici legati all'accesso della definizione agevolata, se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021 (anche qui calmierati dai 5 giorni di tolleranza).

c) Proposta di modifica.

Occorre valutare la possibilità di prevedere il versamento rateale del residuo delle somme oggetto delle definizioni agevolate, consentendo ai contribuenti di poter avere un orizzonte temporale più lungo, a esempio dieci mesi con rate mensili, per non perdere il beneficio maturato.

d) Ratio della proposta.

La logica sottesa alla proposta in questione è evitare che i debitori incorrano nella decadenza, con automatica comminatoria delle sanzioni previste dall'ordinamento nella misura del 30%, che si "sommerebbero" alla reviviscenza integrale del debito oggetto di agevolazione, aggravando la posizione dei debitori.

La maggior parte dei contribuenti che ha rottamato i propri debiti per rispettare i termini della definizione agevolata e conservarne i vantaggi, infatti, ha maturato ulteriori debiti sulla gestione della situazione corrente, ragione per la quale, in una situazione di stallo economico generale, la assenza di liquidità rischia di pregiudicare l'efficacia della misura in commento.

* * *

3. Saldo e stralcio debiti fino a euro 5.000,00.

a) Norma di riferimento.

Art. 4, quarto comma, D.L. n. 70/2021

b) Misura in sintesi.

Sono annullati i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", hanno importo residuo fino a 5.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

I beneficiari dello "Stralcio" sono:

- le persone fisiche che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro.

c) Proposta di modifica.

Appare utile valutare l'opportunità di:

- abbattere le soglie reddituali previste e consentire un accesso generalizzato alla misura in commento;
- espungere la locuzione "carichi affidati" e sostituirla con "carichi indicati in ruoli resi esecutivi in data [...]";
- precisare che la soglia di euro 5.000,00 è riferita al singolo carico riconducibile al debitore ancorchè indicato in un atto che reca plurime iscrizioni a ruolo.

d) Ratio della proposta.

In un momento di difficoltà economica l'ampliamento della platea dei beneficiari di una misura "agevolativa" ne garantisce la migliore riuscita. La modifica relativa alla locuzione "carichi affidati" è funzionale alla possibilità per ciascun contribuente di conoscere con esattezza se può beneficiare della misura e a quanto ammonta la riduzione del debito maturato a suo carico al netto dello stralcio automatico, attraverso la semplice consultazione dei documenti di cui dispone e "senza sorprese". La precisazione circa la riferibilità della soglia al singolo carico, infine, è opportuna nella misura in cui in atti recanti plurime iscrizioni a ruolo la differenza economica (in termini di riduzione del carico debitorio nella prospettiva di rimodulare il residuo attraverso altri strumenti codificati) può essere rilevante per il contribuente.

* * *

4. Definizione degli avvisi bonari.

a) Norma di riferimento.

Art. 5 D.L., commi dal primo al settimo, n. 70/2021

b) Misura in sintesi.

"Rottamazione" degli avvisi bonari, o comunicazioni di irregolarità, relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018.

c) Proposta di modifica.

La proposta potrebbe essere resa più appetibile prevedendo un arco temporale per la restituzione delle somme dovute pari almeno a 72 rate.

d) Ratio della proposta.

Attualmente mancando liquidità, i contribuenti preferiranno attendere la iscrizione a ruolo delle somme in discussione piuttosto che sobbarcarsi del peso di una rateizzazione in questo momento, e rinunceranno allo sconto sulle sanzioni che, comunque, è limitato, preferendo la possibilità di utilizzare il "tempo" come variabile per la pianificazione.


* * *

5. Ulteriore e nuova proposta.

Prevedere una "quarta edizione" della rottamazione estensibile a tutti gli atti dell'Amministrazione Finanziaria alla stregua delle precedenti.

Potrebbe essere inserita come comma 7 *bis* all'art. 5 del D.L. n. 70/2021

Roma, 8.4.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Delfino', written in a cursive style.